

IT

IT

IT



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 11.6.2010
C(2010)3667 definitivo

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 11.6.2010

**che istituisce il manuale per l'organizzazione del servizio visti e la cooperazione locale
Schengen**

**(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone,
lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola,
svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 11.6.2010

che istituisce il manuale per l'organizzazione del servizio visti e la cooperazione locale Schengen

(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)¹, in particolare l'articolo 51,

considerando che:

- (1) Il regolamento (CE) n. 810/2009 stabilisce le norme dell'Unione per il rilascio del visto di transito o per soggiorni previsti di non più di tre mesi su un periodo di sei mesi nel territorio degli Stati membri.
- (2) L'articolo 51 del codice dei visti prevede che siano stilate istruzioni operative relative all'applicazione pratica delle disposizioni del regolamento per garantirne l'esecuzione armonizzata. È stato redatto il manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati; ora è opportuno elaborare anche un manuale per l'organizzazione del servizio visti e la cooperazione locale Schengen che contenga istruzioni operative, migliori prassi e raccomandazioni per le autorità centrali e consolari degli Stati membri responsabili dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi consolari e della cooperazione fra le autorità degli Stati membri a livello centrale e locale, compreso il funzionamento della cooperazione locale Schengen.
- (3) Per garantire un uso ottimale del manuale da parte di tutte le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione dovrebbe metterlo a disposizione degli Stati membri in forma elettronica, come indicato all'articolo 53, paragrafo 2, del codice dei visti.
- (4) La Commissione dovrà garantire l'aggiornamento regolare del manuale.

¹ GUL 243 del 15.9.2009, pag. 1.

- (5) Per armonizzare maggiormente l'applicazione delle norme dell'Unione relative all'organizzazione e al funzionamento dei servizi consolari e alla cooperazione fra le autorità degli Stati membri, questi dovrebbero ordinare alle rispettive autorità nazionali l'uso del manuale allegato come guida per l'organizzazione dei servizi visti e per la cooperazione con le autorità di altri Stati membri a livello centrale e locale.
- (6) Gli Stati membri dovrebbero avvalersi del manuale per informare il personale consolare in particolare dei compiti e del funzionamento della cooperazione locale Schengen.
- (7) A norma dell'articolo 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (CE) n. 810/2009 e pertanto non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, poiché il regolamento (CE) n. 810/2009 si basa sull'*acquis* di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, ai sensi dell'articolo 4 del suddetto protocollo, ha notificato con lettera del 2 febbraio 2010 l'avvenuto recepimento di tale *acquis* nel suo diritto interno. Ai sensi del diritto internazionale la Danimarca è quindi tenuta ad attuare la presente decisione.
- (8) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen². Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (9) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen³. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è soggetta alla sua applicazione.
- (10) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁴, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo⁵.
- (11) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della

² GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

³ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

⁴ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁵ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁶, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE⁷, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE⁸.

- (12) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con gli articoli 3 delle decisioni 2008/261/C⁹ e 2008/262/C¹⁰.
- (13) Per quanto riguarda Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.
- (14) Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.
- (15) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato visti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il manuale per l'organizzazione del servizio visti e la cooperazione locale Schengen è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

1. Gli Stati membri:

- trasmettono il manuale di cui all'articolo 1 alle autorità competenti per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi visti e per la cooperazione fra le autorità degli Stati membri a livello centrale e locale,

e

⁶ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
⁷ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
⁸ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.
⁹ GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.
¹⁰ GU L 83 del 26.3.2008, pag. 5.

- danno istruzione alle suddette autorità di utilizzare il manuale come guida per l'organizzazione dei servizi visti e per la cooperazione con le autorità di altri Stati membri a livello centrale e locale.
- 2. Gli Stati membri utilizzano altresì il manuale per informare il personale consolare, in particolare dei compiti e del funzionamento della cooperazione locale Schengen.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 11.6.2010

Per la Commissione
Cecilia MALMSTRÖM
Membro della Commissione

<p>PER COPIA CONFORME Per la Segretaria generale,</p> <p>Jordi AYET PUIGARNAU Direttore della cancelleria</p>

ALLEGATO

**MANUALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO VISTI E LA
COOPERAZIONE LOCALE SCHENGEN**

PREMESSA

Il presente manuale contiene orientamenti per l'organizzazione dei servizi visti e la cooperazione locale Schengen. È destinato – ai fini dell'attuazione della legislazione dell'Unione europea sulla politica comune in materia di visti - alle autorità centrali e consolari degli Stati membri incaricate di garantire il funzionamento dei servizi consolari e la cooperazione fra le autorità degli Stati membri a livello centrale e locale.

Il manuale è stato redatto sulla base dell'articolo 51 del codice dei visti. Esso non stabilisce obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri né definisce nuovi diritti e doveri per i soggetti eventualmente interessati. Soltanto gli atti giuridici su cui si basa il manuale, o a cui fa riferimento, producono effetti giuridicamente vincolanti e possono essere invocati dinanzi ad un giudice nazionale.

PARTE I: ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONI DA DARE AI CITTADINI

1. Migliori prassi nell'organizzazione dei servizi visti

Base giuridica: codice dei visti – articolo 13, paragrafo 6 e articolo 37

1.1. Divisione dei compiti e protezione del personale

Per mantenere i livelli di vigilanza e per proteggere il personale da pressioni a livello locale saranno istituiti, ove opportuno, sistemi di rotazione per il personale che tratta direttamente con i richiedenti. Sarà prestata particolare attenzione a introdurre strutture di lavoro chiaramente definite e chiare assegnazioni/divisioni delle responsabilità per coloro che adottano le decisioni finali relative alle domande.

Quando diventerà applicabile la raccolta degli identificatori biometrici, questi saranno rilevati da personale qualificato e debitamente autorizzato. Solo un numero limitato di membri del personale debitamente autorizzati potrà inserire e consultare dati nel sistema di informazione visti (VIS), se del caso, e consultare il sistema d'informazione Schengen (SIS) e altre informazioni riservate. Saranno adottate misure appropriate per impedire l'accesso non autorizzato a tali banche dati.

1.2. Conservazione e uso dei visti adesivi non compilati

Per evitare frodi o perdite, la conservazione e l'uso dei visti adesivi sono soggetti ad adeguate misure di sicurezza. I consolati terranno una contabilità della loro scorta di visti adesivi e dovranno registrare come è stato utilizzato ciascun visto adesivo.

Migliore prassi raccomandata per l'inventario e la registrazione dei visti adesivi non compilati

È opportuno che i consolati degli Stati membri tengano una contabilità elettronica della loro scorta di visti adesivi non compilati, e che registrino elettronicamente l'uso di ciascun visto adesivo.

2. Risorse per l'esame delle domande e il controllo dei consolati

Base giuridica: codice dei visti – articolo 38

Gli Stati membri devono avere personale adeguato e in numero sufficiente per svolgere le mansioni di esame delle domande di visto, in modo da offrire ai cittadini un servizio di qualità ragionevole e armonizzata, indipendentemente dal modo in cui è organizzata la raccolta delle domande. Tali risorse vanno predisposte tenendo conto dei picchi stagionali.

I locali devono essere funzionali e adeguati, nonché dotati delle appropriate misure di sicurezza.

Le autorità centrali degli Stati membri provvedono a una formazione adeguata sia del personale espatriato che di quello locale. Ad esse spetta fornire a tale personale informazioni

complete, accurate e aggiornate sulla pertinente legislazione sia dell'Unione europea che nazionale.

Le autorità centrali degli Stati membri garantiscono che le modalità di esame delle domande siano soggette a un controllo frequente e adeguato e adottano provvedimenti correttivi qualora rilevino violazioni delle disposizioni del codice dei visti.

3. Accreditamento degli intermediari commerciali

Base giuridica: codice dei visti – articolo 45

Gli Stati membri possono cooperare con intermediari commerciali per la presentazione delle domande, ma non per la raccolta degli identificatori biometrici.

La cooperazione con gli intermediari commerciali per la presentazione delle domande di visto va distinta dalla cooperazione con fornitori esterni di servizi per la raccolta delle domande di visto (si vedano le forme di organizzazione della raccolta delle domande di visto, parte III).

3.1. Procedure per l'accREDITAMENTO

La cooperazione con un intermediario commerciale deve essere basata su un accreditamento concesso dalle pertinenti autorità degli Stati membri. L'accREDITAMENTO è concesso previa verifica dei seguenti aspetti:

- (a) situazione attuale dell'intermediario commerciale: validità della licenza, iscrizione nel registro delle imprese, contratti con le banche;
- (b) contratti esistenti con partner commerciali stabiliti negli Stati membri che offrono alloggio e altri servizi nell'ambito di un viaggio combinato;
- (c) contratti con le compagnie di trasporto, che devono comprendere sia un viaggio di andata che un viaggio di ritorno garantito e chiuso.

3.2. Monitoraggio

Gli intermediari commerciali accreditati devono essere oggetto di regolari controlli a campione che comprendono colloqui personali o telefonici con i richiedenti e la verifica dei viaggi e dei pernottamenti, dell'adeguatezza dell'assicurazione sanitaria di viaggio nel caso di singoli viaggiatori e, per quanto ritenuto necessario, della prova documentale del ritorno in gruppo.

3.3. Ritiro dell'accREDITAMENTO

Le autorità competenti degli Stati membri devono ritirare l'accREDITAMENTO di un intermediario commerciale qualora ritengano che questi non soddisfi più le condizioni richieste.

Migliore prassi raccomandata

Una volta all'anno le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero valutare la cooperazione con gli intermediari commerciali accreditati e rinnovare/ritirare l'accREDITAMENTO di conseguenza.

3.4. Scambio di informazioni

La cooperazione locale Schengen prevede uno scambio di informazioni sulla prestazione degli intermediari commerciali accreditati, in particolare sulle irregolarità riscontrate, sul rifiuto delle domande presentate dagli intermediari commerciali, così come su eventuali frodi riscontrate nella documentazione o sul mancato svolgimento del viaggio programmato.

La cooperazione locale Schengen prevede anche uno scambio degli elenchi degli intermediari commerciali a cui i consolati abbiano ritirato l'accreditamento, con l'informazione sulle circostanze che hanno determinato tale ritiro.

3.5. Status di destinazione approvata (SDA)

Il 12 febbraio 2004 la Comunità europea e l'amministrazione nazionale del turismo della Repubblica popolare cinese (CNTA) hanno firmato un memorandum d'intesa sui visti e sulle questioni affini per facilitare i viaggi di gruppi turistici cinesi negli Stati membri. Il memorandum d'intesa si attua dal 1° settembre 2004. La Danimarca, l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera hanno concluso con la CNTA accordi SDA separati.

Il memorandum d'intesa contiene specifiche disposizioni sull'accreditamento, il monitoraggio e le possibili sanzioni nei confronti delle agenzie di viaggio nell'ambito del regime SDA.

Il 16 settembre 2004 la Commissione ha emanato una raccomandazione sull'attuazione del memorandum d'intesa¹¹, proponendo procedure d'attuazione comuni riguardanti l'accreditamento delle agenzie di viaggio, i distintivi d'identificazione dei corrieri, le modalità pratiche di cooperazione con i corrieri, i richiami che possono essere inviati alle agenzie di viaggio e il ritiro degli accreditamenti. Conformemente a questa raccomandazione, alla Commissione spetta stilare e aggiornare l'elenco comune dei corrieri e informare le autorità cinesi di eventuali sanzioni irrogate alle agenzie di viaggio.

4. Informazioni generali da fornire ai richiedenti

Base giuridica: codice dei visti – articoli 47 e 48

Le autorità centrali e i consolati degli Stati membri devono fornire al pubblico non solo informazioni sui paesi terzi i cui cittadini o specifiche categorie di cittadini sono soggetti all'obbligo del visto per l'ingresso nel territorio degli Stati membri e/o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti degli Stati membri, ma anche tutte le informazioni rilevanti in merito alle domande di visto.

A livello locale le informazioni dovrebbero essere armonizzate nell'ambito della cooperazione locale Schengen, preparando una scheda informativa comune sui vari tipi di visto (e contenente, se del caso, un elenco comune di documenti giustificativi (cfr. parte II, punto 1.1)).

4.1. Vanno fornite tutte le informazioni rilevanti sui criteri, le condizioni e le procedure per presentare domanda di visto, fra cui:

¹¹ GUL 296 del 21.9.2004, pag. 23.

- lo Stato membro competente per l'esame delle domande e per le decisioni sul merito (così come informazioni sull'eventuale rappresentanza di un altro Stato membro o da parte di un altro Stato membro);
- i documenti da presentare contestualmente alla domanda *);
- dove presentare domanda (al consolato dello Stato membro competente o dello Stato membro rappresentante, a un centro comune per la presentazione delle domande *);
- quando a raccogliere le domande è un fornitore esterno di servizi, i diritti da pagare e se sia possibile presentare domanda direttamente al consolato dello Stato membro. È opportuno che diano queste informazioni sia il consolato dello Stato membro che il fornitore esterno di servizi;
- i diritti per il visto da versare alla presentazione della domanda (ossia l'importo in funzione delle categorie di richiedenti e le categorie per le quali il visto è gratuito). Vanno inoltre fornite informazioni sulla valuta in cui sono riscossi i diritti e sulle modalità pratiche del pagamento. Va esplicitamente indicato che, in caso di rifiuto del visto, i diritti non saranno rimborsati;
- i termini per la presentazione della domanda;
- se sia necessario fissare un appuntamento e, nel qual caso, come e quando ottenere tale appuntamento *);
- se sia possibile presentare la domanda tramite un intermediario commerciale accreditato, ad esempio un'agenzia di viaggio;
- i termini per l'esame delle domande di visto e per l'adozione di una decisione in merito (comprese informazioni sui paesi terzi i cui cittadini o specifiche categorie di cittadini sono oggetto di consultazione preliminare) *).

**) Incluse informazioni sulle garanzie procedurali di cui godono i familiari dei cittadini dell'Unione/SEE¹² e dei cittadini svizzeri.*

Migliore prassi raccomandata per fornire informazioni ai potenziali richiedenti il visto

Per evitare che i richiedenti presentino domande di visto incomplete e debbano recarsi in consolato più e più volte, è opportuno diffondere tutte le informazioni rilevanti il più ampiamente possibile. Oltre alle informazioni generali sui visti, dovrebbero essere disponibili in varie lingue - e almeno nella o nelle lingue ufficiali del paese ospitante e in quella o in quelle dello Stato membro interessato - anche le modalità di presentazione delle domande. Queste informazioni dovrebbero essere ampiamente disponibili e visibilmente esposte al di fuori dell'edificio o della sua cinta così come sui siti Internet.

4.2. Vanno fornite inoltre le seguenti informazioni sui diritti e i doveri dei titolari di un visto:

- il semplice possesso di un visto non conferisce automaticamente il diritto di ingresso e il titolare del visto, nel presentarsi alla frontiera esterna, deve dimostrare di soddisfare le condizioni di ingresso;

- dal 5 aprile 2011 è obbligatorio notificare al richiedente l'eventuale decisione negativa relativa alla domanda, indicando i motivi su cui si basa. Il richiedente la cui domanda è rifiutata ha diritto di proporre ricorso. Le informazioni devono precisare le procedure cui attenersi in caso di ricorso, indicando anche l'autorità giudiziaria competente e i termini per presentarlo;
- il timbro indicante la ricevibilità di una domanda non ha effetti giuridici.

4.3. Moduli di domanda

Base giuridica: codice dei visti – articolo 11, paragrafo 6

Devono essere fornite le seguenti informazioni:

- che i moduli di domanda sono gratuiti;
- dove possono essere ottenuti;
- che ogni singolo richiedente deve compilare e presentare un modulo di domanda, e fotografie distinte, anche se più persone figurano su uno stesso documento di viaggio;
- le lingue utilizzabili per compilare il modulo di domanda.

Migliore prassi raccomandata per quanto riguarda i moduli di domanda

Per evitare il commercio illecito dei moduli di domanda, è necessario renderli ampiamente disponibili, a titolo gratuito, nei locali del consolato ma anche presso le agenzie di viaggio, le compagnie aeree, le associazioni professionali, gli istituti culturali, nonché su Internet.

Nei consolati dovrebbero poi essere esposti (e, se possibile, pubblicati anche su Internet) esempi di moduli correttamente compilati .

4.4. Dichiarazione sulla protezione dei dati

Base giuridica: regolamento VIS – articolo 37

IL PRESENTE PUNTO SI APPLICA SOLO NEI CONSOLATI IN CUI IL VIS È OPERATIVO:

4.4.1. I richiedenti il visto e le persone che hanno formulato un invito e/o che sono tenute a farsi carico delle spese di sostentamento del richiedente durante il soggiorno previsto devono essere informati in merito a quanto segue:

- (a) il responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE, compresi i suoi estremi;
- (b) lo scopo per il quale i dati sono trattati nell'ambito del VIS;
- (c) le categorie dei destinatari di tali dati, comprese le autorità competenti di cui all'articolo 3 della decisione 2008/633/GAI del Consiglio;
- (d) il periodo di conservazione dei dati;
- (e) l'obbligo di acquisire tali dati ai fini dell'esame della domanda;
- (f) il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di chiedere che i dati inesatti che li riguardano siano rettificati o che i dati che li riguardano trattati illecitamente siano cancellati, nonché il diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti e gli estremi delle autorità di controllo nazionali di cui all'articolo 2, lettera d), e all'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, che sono adite in materia di tutela dei dati personali.

4.4.2. Queste informazioni vanno comunicate per iscritto al richiedente all'atto dell'acquisizione dei dati necessari per la creazione del fascicolo al momento della presentazione della domanda.

4.4.3. Queste informazioni vanno comunicate alle persone che hanno formulato un invito e/o che sono tenute a farsi carico delle spese di sostentamento del richiedente durante il soggiorno previsto direttamente nei moduli giustificativi dell'invito, della presa a carico e dell'impegno di fornire ospitalità, che queste stesse persone provvederanno a firmare. In mancanza di moduli debitamente firmati, tali informazioni vanno fornite ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 95/46/CE.

Migliore prassi raccomandata per le informazioni sulle autorità di controllo nazionali

Sarebbe opportuno inserire tali informazioni nella dichiarazione sulla protezione dei dati figurante nel modulo per la domanda di visto e renderle disponibili su Internet e/o tramite pannelli di affissione.

PARTE II: COOPERAZIONE LOCALE SCHENGEN (CLS)

Base giuridica: codice dei visti – articolo 22, paragrafo 3, articolo 31, paragrafo 2 e articolo 48

Il codice dei visti stabilisce il quadro giuridico per le procedure di esame e decisione sulle domande di visto. I consolati degli Stati membri sono responsabili dell'applicazione pratica di tali disposizioni giuridiche. Scopo del presente capitolo è fornire orientamenti per la cooperazione fra Stati membri a livello locale al fine di assicurare un'applicazione armonizzata del codice dei visti.

1. Valutazione della necessità di stabilire un approccio armonizzato in relazione a specifiche questioni

1.1. Nell'ambito della CLS sarà esaminata la necessità:

- di un elenco armonizzato di documenti giustificativi;
- di un approccio armonizzato in relazione alle deroghe facoltative al pagamento dei diritti per i visti.

La necessità di una tale armonizzazione sarà stabilita da una maggioranza di consolati degli Stati membri a livello locale.

1.2. Nell'ambito della CLS andrebbe avviata una cooperazione riguardante:

- la traduzione dei moduli di domanda nelle lingue del paese ospitante;
- la compilazione di un elenco esaustivo dei documenti di viaggio rilasciati dal paese ospitante (comprese informazioni sugli aspetti di sicurezza di tali documenti di viaggio).

2. Scambio di informazioni nell'ambito della CLS

2.1. I consolati degli Stati membri dovranno mirare ad armonizzare i seguenti aspetti:

- i diritti per i visti, se riscossi in una valuta diversa dall'euro;
- i diritti riscossi dai fornitori esterni di servizi nello stesso luogo, per la prestazione di servizi analoghi.

Migliore prassi raccomandata per la revisione del tasso di cambio

La frequenza delle revisioni del tasso di cambio applicato dal servizio contabile del consolato e le eventuali modifiche dei diritti per i visti dipendono dalla stabilità del tasso di cambio della valuta locale rispetto all'euro. Il tasso di cambio dell'euro va verificato almeno ogni due settimane, anche se si possono giustificare intervalli più brevi. Gli Stati membri dovrebbero concordare una procedura comune nell'ambito degli accordi di cooperazione locale Schengen.

Se per una valuta locale non è disponibile un tasso di cambio di riferimento fissato dalla Banca centrale europea, gli Stati membri possono utilizzare il tasso di cambio applicabile alle loro operazioni finanziarie interne per calcolare l'importo dei diritti per i visti in valuta locale.

2.2. I consolati degli Stati membri si scambieranno informazioni riguardanti:

- l'introduzione o la revoca della richiesta di consultazione preliminare per i cittadini di determinati paesi terzi o specifiche categorie di tali cittadini;
- l'introduzione o la revoca della richiesta di informazioni ex post sui visti rilasciati ai cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche categorie di tali cittadini;
- la selezione di fornitori esterni di servizi;
- l'accreditamento di intermediari commerciali e la revoca di tale accreditamento;
- la cooperazione con le compagnie di trasporto;
- le statistiche mensili;
- le fonti locali d'informazione.

2.3. Scambio di informazioni sulle compagnie di assicurazione e valutazione dei prodotti offerti in materia di assicurazione sanitaria di viaggio

Le verifiche di cui al presente punto devono riguardare le assicurazioni sanitarie di viaggio offerte dalle compagnie di assicurazione, e non le singole polizze di assicurazione presentate dai richiedenti.

Va verificato se le compagnie che propongono assicurazioni sanitarie di viaggio si assumono effettivamente la responsabilità per gli incidenti che si verificano negli Stati membri e se la legislazione del paese in cui sono stabilite consente trasferimenti finanziari in altri paesi. Gli accordi reciproci di assicurazione con compagnie stabilite sul territorio degli Stati membri non sono sempre la giusta soluzione – e in alcuni paesi terzi sono vietati dalla legislazione nazionale. È quindi importante determinare se le compagnie d'assicurazione locali sono effettivamente in grado di onorare obblighi finanziari in altri paesi, poiché ciò è importante ai fini dell'assistenza di un potenziale titolare di visto sul territorio degli Stati membri. Va verificato in particolare se nella polizza viene indicato un corrispondente locale.

È importante verificare la ponderazione dei singoli rischi, dato che le compagnie di assicurazione spesso indicano nella polizza l'importo esatto coperto per ogni rischio. Anche se

la somma dei vari rischi ammonta a 30000 euro la copertura può essere fuorviante, poiché la compagnia di assicurazione può gonfiare artificialmente la copertura dei rischi meno onerosi (ad es. spese amministrative), stanziando invece importi più bassi per rischi che possono essere più costosi (ad es. trattamenti ospedalieri e rimpatri). Polizze di questo tipo vanno considerate inadeguate.

I consolati devono aver presente che le polizze di assicurazione spesso contengono grosse esclusioni o restrizioni in relazione a certe attività, condizioni mediche, ecc., che limitano la copertura offerta o la escludono completamente. Anche queste polizze vanno considerate inadeguate, e appropriati avvertimenti andrebbero pubblicati su Internet e sui pannelli di affissione dei consolati, così come nei locali dei fornitori esterni di servizi e dei consoli onorari.

L'assicurazione sanitaria di viaggio deve coprire le spese che potrebbero rendersi necessarie per il rimpatrio dovuto a motivi di salute, cure mediche urgenti e/o ricoveri ospedalieri d'urgenza o decesso, solo per la durata del o dei soggiorni del richiedente sul territorio degli Stati membri e non per tutto il periodo di validità del visto.

Esempio: un cittadino di un paese terzo chiede un visto per un soggiorno unico di 14 giorni, dal 14 maggio al 28 maggio. La compagnia d'assicurazione dovrebbe offrirgli un'assicurazione sanitaria di viaggio adeguata, valida per 14 giorni all'interno del periodo di validità del visto.

Va verificato che l'assicurazione del richiedente copra effettivamente l'assistenza sul posto (spese mediche, rimpatrio, ecc.), che va distinta dal rimborso spese effettuato solo ad avvenuto rimpatrio del richiedente. Il fatto che l'assicurazione copra solo un rimborso a posteriori può vanificare la finalità di questa condizione, che è quella di evitare agli Stati membri di dover utilizzare fondi pubblici per coprire le spese mediche, ecc. dei titolari dei visti. Tali prodotti danno inoltre ai richiedenti l'illusione di essere adeguatamente protetti.

Nell'ambito della cooperazione locale Schengen dovrebbero avere luogo scambi di informazioni sulle compagnie d'assicurazione che forniscono un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio, inclusa la verifica del tipo di copertura e del possibile importo in eccesso.

Migliore prassi raccomandata per valutare le polizze d'assicurazione proposte

Alcune polizze prevedono che l'assicurato debba coprire egli stesso un certo importo, ossia un "importo in eccesso". Se tale importo è molto alto, la reale copertura offerta dall'assicurazione è dubbia. Benché non sia possibile vietare tali pratiche nell'ambito della legislazione relativa al rilascio dei visti, ogni compagnia d'assicurazione che le applichi dovrebbe essere denunciata.

3. Valutazione dei rischi migratori e/o di sicurezza in base allo scambio di informazioni riguardanti:

- l'impiego di documenti falsi, contraffatti o alterati;
- le reti di immigrazione illegale;
- i rifiuti di visto/il tasso di rifiuto (in relazione allo scambio di statistiche).

4. Struttura e organizzazione della cooperazione locale Schengen (CLS)

Base giuridica: codice dei visti – articolo 48, paragrafi da 4 a 6

4.1. Riunioni

Devono essere organizzate su base regolare, fra le rappresentanze degli Stati membri e la delegazione dell'Unione, riunioni di cooperazione locale Schengen nella giurisdizione interessata dalla delegazione dell'Unione, se non diversamente convenuto su richiesta della Commissione.

Scopo delle riunioni è trattare specificamente questioni operative relative all'applicazione della politica comune in materia di visti. Per studiare questioni specifiche nel quadro della cooperazione locale Schengen possono essere organizzate riunioni monotematiche e possono essere costituiti sottogruppi.

4.2. Partecipanti

Alle riunioni di CLS dovrebbero essere invitati rappresentanti dei consolati degli Stati membri dell'UE e degli Stati associati che applicano la politica comune in materia di visti, così come rappresentanti di Stati membri dell'UE che non applicano ancora integralmente tale politica.

Possono essere invitati, su una base ad hoc, anche rappresentanti di paesi terzi (compreso il paese ospitante) per le conoscenze o le informazioni che possiedono su particolari argomenti in materia di visti che la CLS intende esaminare.

4.3. Relazioni

Devono essere stilate regolarmente e diffuse a livello locale relazioni sintetiche delle riunioni di cooperazione locale Schengen. La delegazione dell'UE può affidarne la stesura a uno Stato membro. Tutti i consolati di ciascuno Stato membro sono tenuti a inoltrare la relazione comune alle proprie autorità centrali.

4.4. Procedura che segue la valutazione della necessità di armonizzazione delle prassi

4.4.1. Se, nell'ambito della cooperazione locale Schengen, **è stata** accertata la necessità di armonizzazione a livello locale e se, in particolare, è stato stilato un elenco armonizzato a livello locale, la delegazione dell'UE inoltrerà tale elenco al comitato visti. Questo comitato esaminerà l'elenco, e la prassi armonizzata sarà formalmente adottata con decisione della Commissione previo parere favorevole del comitato.

4.4.2. Se, nell'ambito della cooperazione locale Schengen, **non è stata** accertata la necessità di armonizzazione a livello locale, ciò andrà menzionato nella relazione comune delle riunioni di cui al punto 4.3. La delegazione dell'UE inoltrerà la relazione al comitato visti per valutazione.

PARTE III: ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI VISTO

Base giuridica: codice dei visti – articoli da 40 a 44

Principi fondamentali

L'Unione europea e i suoi Stati membri impongono l'obbligo del visto ai cittadini dei paesi terzi. La raccolta delle domande di visto deve essere organizzata in modo da non costituire, in sé, un ostacolo.

Quali che siano le modalità di raccolta scelte da uno Stato membro, devono essere rispettati i seguenti principi:

- tutti gli Stati membri dovranno essere presenti o rappresentati, ai fini del rilascio dei visti, in tutti i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto (prospettiva a lungo termine);
- la raccolta delle domande di visto deve essere organizzata in modo tale che i richiedenti debbano recarsi, per presentarle, in un luogo solo ("principio una tantum");
- le modalità d'accoglienza dei richiedenti il visto devono essere stabilite nel pieno rispetto della dignità umana;
- la ricezione delle domande da parte di un fornitore esterno di servizi è una soluzione da utilizzare, in ultima istanza, solo quando le altre forme di organizzazione o di cooperazione con altri Stati membri si rivelino inadeguate per lo Stato membro interessato ("principio gerarchico");
- un richiedente deve sempre avere la possibilità di presentare la domanda direttamente al consolato, specialmente in caso di cooperazione con un fornitore esterno di servizi ("principio dell'accesso diretto");
- gli Stati membri informano la Commissione in merito alle (previste) modalità di organizzazione della raccolta in ciascuna rappresentanza consolare. La Commissione pubblicherà tali informazioni ("principio di trasparenza").

Nel rispetto di questi principi di base, uno Stato membro può di conseguenza scegliere di organizzare la raccolta delle domande di visto, compreso il rilevamento degli identificatori biometrici, nei locali consolari, cooperando con uno o più altri Stati membri o esternalizzando una parte dei compiti ad un fornitore di servizi.

1. Gerarchia fra le varie forme di organizzazione

Uno Stato membro può predisporre le adeguate risorse umane e tecniche per raccogliere le domande di visto nei propri consolati, oppure può chiedere di essere rappresentato da un altro Stato membro ai fini dell'esame di tali domande. In alternativa, può cooperare con uno o più altri Stati membri in un dato luogo, sempre ai fini della raccolta delle domande di visto, nella

forma della rappresentanza limitata, della coubicazione o di un centro comune per la presentazione delle domande di visto.

La cooperazione con un fornitore esterno di servizi ai fini della raccolta delle domande, compreso il rilevamento degli identificatori biometrici, può essere prevista solo qualora una delle forme di cooperazione sopramenzionate si riveli inadeguata per lo Stato membro interessato.

Pertanto, prima di decidere di esternalizzare la raccolta delle domande di visto a un fornitore di servizi, uno Stato membro deve valutare se le varie possibilità di cooperazione fra Stati membri sono adeguate o meno (cfr. il punto 4.1).

Quale che sia la forma prescelta, va in ogni caso rispettato il "principio una tantum"; ciò significa che non si può obbligare il richiedente a presentarsi di persona in più di una sede per fare domanda di visto (ossia: presentazione **di persona** del modulo di domanda e dei documenti giustificativi in un luogo e rilevamento degli identificatori biometrici in un altro).

Non costituisce una violazione di tale principio il fatto che il richiedente debba pagare i diritti per il visto in un luogo diverso (ad es. in banca) o sia convocato a un colloquio durante l'esame della domanda.

2. Cooperazione fra Stati membri

Base giuridica: codice dei visti – articoli 8 e 41

Uno Stato membro può accettare di rappresentare un altro Stato membro:

- per l'esame delle domande e il rilascio dei visti, compresi la raccolta delle domande e il rilevamento degli identificatori biometrici, oppure
- soltanto per la raccolta delle domande e il rilevamento degli identificatori biometrici.

Ciò presuppone un accordo bilaterale fra i due Stati membri interessati, che deve contenere gli elementi elencati all'articolo 8 del codice dei visti.

Gli Stati membri possono anche scegliere di cooperare fra loro con la formula della "coubicazione" o del centro comune per la presentazione delle domande di visto. In entrambi i casi, i moduli di domanda di visto e tutti i dati rilevanti, compresi gli identificatori biometrici, sono raccolti e inviati al consolato competente per esame.

Dato che il luogo della "coubicazione" è il consolato di uno Stato membro, intervengono automaticamente i privilegi e le immunità previsti dalla Convenzione di Vienna¹². Se il centro comune per la presentazione delle domande viene situato in locali che non sono sotto protezione diplomatica, ad esempio in un edificio completamente nuovo, dovrà essere prestata particolare attenzione alle norme relative al trasferimento dei dati (cfr. il punto 5).

¹² Titolo completo: Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963.

La creazione di un centro comune per la presentazione delle domande di visto presuppone che uno Stato membro sia responsabile del progetto, in particolare per quanto riguarda la logistica e le relazioni consolari/diplomatiche con il paese ospitante.

3. Ricorso ai consoli onorari per la sola raccolta delle domande di visto

Base giuridica: codice dei visti – articolo 42

Vi sono due situazioni diverse, a seconda dello status giuridico del console onorario.

Qualora il console onorario sia funzionario di uno Stato membro, i requisiti applicabili sono **comparabili** a quelli che verrebbero applicati se i compiti fossero svolti dal suo consolato.

Qualora il console onorario non sia funzionario di uno Stato membro, tutti i requisiti da rispettare sono riportati nell'allegato X del codice dei visti, fatta eccezione per le disposizioni di cui alla parte D, lettera c), di detto allegato.

4. Cooperazione con fornitori esterni di servizi

Base giuridica: codice dei visti – articolo 43 e allegato X

Il presente capitolo non riguarda la cooperazione degli Stati membri con gli intermediari commerciali (cfr. parte I, capitolo 3).

I vari compiti che è possibile affidare a un fornitore esterno di servizi figurano all'articolo 43, paragrafo 6, del codice dei visti. Uno stesso fornitore esterno di servizi può svolgere uno o più di questi compiti.

Il fornitore esterno di servizi non è autorizzato a partecipare in alcun modo al processo decisionale.

4.1. Condizioni

La ricezione delle domande di visto può essere esternalizzata a due condizioni.

In primo luogo, devono intervenire particolari circostanze o specifiche ragioni legate alla situazione locale.

Esempi:

- un numero talmente alto di richiedenti da comportare tempi d'attesa, termini di raccolta delle domande o condizioni d'accoglienza inaccettabili;
- nessun altro modo per garantire una buona copertura territoriale del paese terzo interessato (i richiedenti, ad es., devono percorrere lunghe distanze a causa della grande superficie del paese, oppure le infrastrutture di trasporto non sono abbastanza sviluppate);
- condizioni di sicurezza nel paese terzo interessato (le autorità locali, ad es., limitano l'accesso ai consolati dello Stato membro).

In secondo luogo, poiché l'esternalizzazione è una soluzione di ultima istanza, lo Stato membro deve esaminare preliminarmente le altre possibili forme di cooperazione (cfr. anche il punto 1).

Nell'ambito della cooperazione locale Schengen è opportuno scambiare le informazioni relative alle decisioni di esternalizzare la raccolta delle domande di visto o alla selezione di un fornitore di servizi. Ciò dà la possibilità ad uno o più altri Stati membri di cooperare con lo stesso fornitore.

4.2. Contenuto del contratto fra lo Stato membro e il fornitore esterno di servizi

La cooperazione con un fornitore esterno di servizi è basata su uno strumento giuridico che contiene una serie di requisiti minimi elencati all'allegato X del codice dei visti. Sia lo Stato membro che il fornitore esterno di servizi devono rispettare tali requisiti.

In particolare, gli Stati membri mantengono la responsabilità per l'ottemperanza alle norme sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE. A tal fine il trattamento e il trasferimento dei dati devono essere effettuati secondo le norme di sicurezza di cui all'articolo 44 del codice dei visti (cfr. il punto 5).

Gli Stati membri devono controllare le attività del fornitore esterno di servizi per garantire che soddisfi tutte le condizioni e tutti i requisiti del contratto ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 11, ultimo comma, del codice dei visti.

4.3. Diritti per i servizi prestati

Base giuridica: codice dei visti – articolo 17

Come principio fondamentale, un richiedente che ricorra alle strutture di un fornitore esterno di servizi è tenuto a versare a quest'ultimo dei diritti per la prestazione offerta solo se, in alternativa, può sempre rivolgersi direttamente al consolato e sostenere solo il pagamento dei diritti per i visti (cfr. il punto 4.4).

Quali che siano i compiti svolti dal fornitore esterno di servizi, tale principio vale per tutti i richiedenti, compresi quelli esenti dal pagamento dei diritti per i visti, come i familiari di cittadini UE e di cittadini svizzeri, o le categorie di persone che per i visti pagano diritti ridotti. Tali categorie includono anche i minori fra i 6 e i 12 anni e le persone esenti dal pagamento dei diritti per i visti in virtù di un accordo di facilitazione del visto. Pertanto, se un richiedente rientrante in una di queste categorie decide di ricorrere a un fornitore esterno di servizi, sarà tenuto a versargli i diritti per le prestazioni ricevute.

Spetta allo Stato membro garantire che i diritti per i servizi prestati siano proporzionali alle spese sostenute dal fornitore esterno di servizi, riflettano debitamente i servizi offerti dal fornitore esterno di servizi e siano adattati alla situazione locale.

A tale riguardo, l'importo di questi diritti deve essere comparato ai prezzi generalmente praticati per servizi analoghi nello stesso paese/luogo. Vanno presi in considerazione gli elementi legati alle circostanze locali, come il costo della vita o l'accessibilità dei servizi.

Nel caso dei call center, al periodo d'attesa che precede il collegamento fra il richiedente e l'operatore occorre applicare la tariffa locale. I diritti per il servizio saranno applicati solo una volta che al richiedente è stato passato l'operatore.

La questione dell'armonizzazione dei diritti per i servizi prestati va affrontata nell'ambito della cooperazione locale Schengen. Nello stesso paese/luogo non ci devono essere grosse discrepanze fra gli importi fatturati ai richiedenti dai vari fornitori esterni di servizi o dallo stesso fornitore che lavora per consolati di vari Stati membri.

4.4. Accesso diretto

Mantenere la possibilità che i richiedenti il visto presentino la domanda direttamente al consolato invece che attraverso un fornitore esterno di servizi significa metterli in condizione di scegliere realmente fra queste due opzioni.

Anche se le condizioni d'organizzazione dell'accesso diretto non devono necessariamente essere identiche o simili a quelle applicate per accedere a un fornitore di servizi, esse non devono tuttavia rendere tale accesso diretto impossibile nella pratica. Pur essendo ammissibile prevedere tempi d'attesa diversi per ottenere un appuntamento nel caso dell'accesso diretto, tali tempi non devono essere tanto lunghi da rendere l'accesso diretto impraticabile.

Le varie possibilità di presentazione di una domanda di visto devono essere esposte al pubblico in modo semplice, includendo chiare informazioni sia sull'offerta che sui costi dei servizi supplementari dei fornitori esterni di servizi (cfr. parte I, punto 4.1).

5. Trasferimento di dati

Base giuridica: codice dei visti – articolo 44

Quale che sia la forma di organizzazione scelta da uno Stato membro per la raccolta delle domande di visto, va pienamente garantito il trattamento sicuro dei dati.

In particolare, in caso di cooperazione con altri Stati membri o con fornitori esterni di servizi, o in caso di ricorso a consoli onorari, la trasmissione dei dati deve avvenire in forma cifrata come prescritto all'articolo 44 del codice dei visti, indipendentemente dal canale di trasmissione utilizzato.

Nei paesi terzi che vietano la cifratura dei dati da trasmettere per via elettronica non sarà consentito alcun trasferimento transfrontaliero di dati secondo tale modalità.

In tali casi può essere autorizzato solo il trasferimento fisico dei dati su un supporto di memorizzazione elettronica, a condizione che i dati siano totalmente cifrati. Il trasferimento deve essere affidato a un agente consolare di uno Stato membro.

Qualora questo tipo di trasferimento richieda il ricorso a misure sproporzionate o irragionevoli, per garantire la trasmissione sicura e protetta dei dati si possono adottare soluzioni alternative, ad esempio ricorrendo a operatori privati con esperienza nel trasporto di documenti e dati sensibili nel paese terzo in questione.

Nel valutare il carattere sproporzionato o irragionevole delle misure vanno presi in considerazione i seguenti elementi: la distanza da percorrere, la sicurezza del trasporto, il

numero di domande, la disponibilità di risorse e la possibilità che i dati siano trasferiti dal consolato di un altro Stato membro.

Per quanto riguarda l'adeguamento del livello di sicurezza alla natura dei dati, va considerato sensibile ogni dato che comporti il rischio di identificare il richiedente o il soggetto ospitante e/o di rivelarne l'origine etnica e le opinioni politiche o religiose.